



TRIBUNALE DI SAVONA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c.

contenente istanza di autorizzazione alla notifica ai litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Le signore:

1. **Briano Anna** nata a Savona, il 5/9/1968, CF BRNNNA68P45I480J residente in Savona, Via Aglietto 9;
2. **Coldifiori Claudia** nata ad Albenga, il 10/7/1976, CF CLDCLD76L50A145E, residente in Ceriale, Via Magnone 95;
3. **Gallanti Emilù** nata a Savona, il 23/3/1979, CF GLLMLE79C63I480Q, residente in Savona, Via Genova 4a/10

- ricorrenti -

tutte rappresentate e difese, in forza di procura a margine del presente atto, dall'avv. Sergio Acquilino (cf CQLSRG57T23C443S - fax 019.84.84.344 - pec sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it), ed elettivamente domiciliate presso e nello studio del predetto difensore, in Savona, via Garassino 1/5

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro pro tempore -

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - in persona del legale rappresentante pro tempore -

Ambito Territoriale Provinciale di Savona - in persona del legale rappresentante pro tempore -

- parte resistente -

* * *

PREMESSO

1. Le ricorrenti hanno conseguito tutte il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. In virtù del titolo conseguito le tre ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa di insegnante nelle scuole di infanzia o

STUDIO LEGALE

Avv. SERGIO ACQUILINO
acquilino@iurisonline.it
sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO
becchino@iurisonline.it
monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO
noberasco@iurisonline.it
mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI
realini@iurisonline.it
riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO
novello@iurisonline.it
claudia.novello@ordineavvocatisv.it

Via Garassino 1/5
 17100 SAVONA
 Tel. 019/827373-827986
 Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10
 Legge n. 533/1973

W ORIGINALE
PER NOTIFICA

PROCURA

Delego l'Avv. Sergio Acquilino a difendermi e rappresentarmi nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precepto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino, 1/5.
 Savona, li

S. Acquilino
 E' firma autentica

Avv. SERGIO ACQUILINO
acquilino@iurisonline.it
sergio.acquilino@ordineavvocati

Avv. MONICA BECCHINI
becchino@iurisonline.it
monica.becchino@ordineavvocati

Avv. MARIO NOBERASCO
noberasco@iurisonline.it
mario.noberasco@ordineavvocati

Avv. RICCARDA REALINI
realini@iurisonline.it
riccarda.realini@ordineavvocati

Avv. CLAUDIA NOVELLO
novello@iurisonline.it
claudia.novello@ordineavvocati

Via Garassino 1/5
17100 SAVONA
Tel. 019/82737
Fax 019/848344



Esente bollo ex art. 10
Legge n. 533/1973

ORIGINALE

PROCURA

Delego l'Avv. Sergio Acquilino a difendermi e rappresentarmi nella presente procedura in ogni stato di grado - anche di appello - sia di cognizione, anche via riconvenzionale, che esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi nel giudizio di reclamo opposizione autorizzando a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire sottoscrivere l'atto di precetto e le eventuali reiterate chiamate terzi in causa rinunciare agli atti e conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggo domicilio nello studio dello stesso in Savona via Garassino, 1/5. Savona, li

Claudia Novello

E' firma autentica
[Signature]

primarie della Provincia di Savona e ciò in ragione del loro inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia.

2. Le ricorrenti sono iscritte al corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria presso l'Università degli Studi di Genova.

3. Si precisa, di seguito, la posizione di ciascuna ricorrente:

1. Briano Anna: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia, con il seguente punteggio:

- Scuola dell'Infanzia (AAAA) punti 18;
- Scuola Primaria (EEEE) punti 130.

La signora Briano è altresì inserita con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Scuola Primaria della Provincia di Savona, con punti 57.

2. Coldifiori Claudia: diploma di maturità magistrale - quinquennio sperimentale pedagogico, conseguito nell'a.s. 1994/1995 presso l'Istituto Magistrale Redemptoris Mater" di Albenga, inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia con il seguente punteggio:

- Scuola dell'Infanzia (AAAA) punti 67;
- Scuola Primaria (EEEE) punti 119.

La signora Coldifiori è altresì inserita con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di laurea in Scienze della Formazione, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Scuola Primaria della Provincia di Savona con punti 57.

3. Gallanti Emilù: diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1987/1988 presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Della Rovere" di Savona, non inserita nelle graduatorie di istituto.

- Scuola dell'Infanzia (AAAA) punti 12
- Scuola Primaria (EEEE) punti 142

La signora Gallanti è altresì inserita con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di laurea in Scienze della Formazione, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Scuola Primaria della Provincia di Savona con punti 88.



SERGIO ACQUILINO
 acquilino@iurisonline.it
 sergio.acquilino@ordineavvocatisv.it

Avv. MONICA BECCHINO
 becchino@iurisonline.it
 monica.becchino@ordineavvocatisv.it

Avv. MARIO NOBERASCO
 noberasco@iurisonline.it
 mario.noberasco@ordineavvocatisv.it

Avv. RICCARDA REALINI
 realini@iurisonline.it
 riccarda.realini@ordineavvocatisv.it

Avv. CLAUDIA NOVELLO
 novello@iurisonline.it
 claudia.novello@ordineavvocatisv.it

Via Garassino 1/5
 17100 SAVONA
 Tel. 019/827373-827986
 Fax 019/8484344

Esente bollo ex art. 10
 Legge n. 533/1973

ORIGINALE

PROCURA

Delego l'Avv. Sergio Acquilino a difendermi e rappresentarmi nella presente procedura in ogni stato e grado - anche di appello - sia di cognizione, anche in via riconvenzionale, che di esecuzione, nei procedimenti cautelari connessi, nel giudizio di reclamo e opposizione autorizzandolo a transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, sottoscrivere l'atto di precetto e le eventuali reitere, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e gli conferisco ogni altro potere di legge.

Eleggo domicilio nello studio dello stesso in Savona, via Garassino, 1/5. Savona, li

E' firma autentica

4. Le tre ricorrenti sono state inserite, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento già a decorrere dal 2007/2008 per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 605, lett. C) della legge 296/2006, norma che ha sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvo, per quanto qui interessa, l'inserimento nelle graduatorie con riserva per i docenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

5. Le ricorrenti, inoltre, erano inizialmente inserite nella terza fascia delle graduatorie di istituto e sono passate alla II fascia delle medesime graduatorie per effetto di quanto disposto dal DM 353/2014 che, come meglio vedremo in seguito, ha riconosciuto ai docenti precari titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 il diritto all'inserimento nella fascia relativa ai docenti abilitati.

6. Le ricorrenti sono, invece, ancora inserite nelle GAE con riserva in quanto il D.M. n. 235/2014 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 di presentare la relativa domanda di inserimento.

7. Con sentenza n. 1973 emessa in data 17/2/2015, depositata in data 16/4/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non aveva consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

In forza di tale sentenza, il Miur ha disposto l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti e, in virtù dell'utile inserimento nelle GAE, alcuni di essi, nell'autunno dello scorso anno, sono stati immessi in ruolo all'esito della procedura di reclutamento del personale scolastico espletata ai sensi dell'art. 399 del decreto Legislativo 297/1999 e della Legge 107/2015.

8. Le ricorrenti, alla luce di tale pronuncia, mediante atto di diffida inviato al Miur ed all'Ambito Territoriale Provinciale di Savona, hanno tutte chiesto di essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento relative alle classi di

insegnamento per cui sono abilitate in forza del diploma di maturità di cui le predette sono titolari.

A tale richiesta, tuttavia, non è stato dato alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Scolastica.

9. Le ricorrenti, quindi, con il presente ricorso adiscono codesto Ill.mo Tribunale, al fine di sentire riconosciuto il loro diritto di sciogliere la riserva in virtù della titolarità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, conseguentemente, ad essere inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Savona, relative alla Scuola Primaria valide per il triennio 2014/2017 e, comunque, sentire riconosciuto il loro diritto ad essere inserite nella predetta graduatoria nelle classi di concorso (AAAA e EEEE) per cui sono abilitate in forza della titolarità del diploma magistrale conseguito.

* * *

MOTIVI

1. In via preliminare: natura giuridica della pretesa fatta valere dalle ricorrenti. Diritto soggettivo delle ricorrenti all'inserimento nelle GAE

Le ricorrenti hanno fatto valere il loro diritto all'inserimento nelle GAE dapprima stragiudizialmente mediante atto di diffida inviato al MIUR ed all'Ufficio Scolastico Provinciale ed a seguito del mancato riscontro da parte dell'Amministrazione Scolastica, hanno proceduto ad adire codesto Tribunale al fine di sentire accertato e dichiarato in sede giudiziaria il loro diritto all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Savona.

Non vi è dubbio che la pretesa fatta valere nel presente giudizio dalle ricorrenti abbia natura di diritto soggettivo poiché, ai sensi di legge, unico presupposto sul quale essa si fonda è la titolarità del titolo di abilitazione valido ai fini dell'inserimento nelle GAE. Nessuna attività discrezionale di valutazione dei requisiti è demandata, in tal caso, all'Amministrazione e, quindi, la posizione giuridica di chi detiene i requisiti richiesti per l'inserimento nelle graduatorie assurge a diritto soggettivo ed è, pertanto, tutelabile nanti il Giudice Ordinario.

* * *





2. La disciplina normativa delle Graduatorie ad Esaurimento e dei titoli di abilitazione all'insegnamento.

Le ricorrenti chiedono accertarsi il loro diritto all'inserimento nelle GAE a pieno titolo in virtù del titolo di studio di diploma magistrale di cui sono titolari, da tutte conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tale diritto trova chiaro riconoscimento nel combinato disposto delle disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno disciplinato il sistema di reclutamento del personale scolastico ed, in particolare, la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti (ora GAE), e di quelle che hanno disciplinato il diploma magistrale.

Occorre, dunque, preliminarmente, richiamare brevemente la disciplina normativa che ha contribuito a regolare la materia in esame.

Le graduatorie permanenti sono state introdotte dal D. Lgs n. 297/1994 che, all'art. 401, nella sua formulazione originaria, al comma 4, prevedeva: *“Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportati..”*

A seguito della soppressione dell'accesso ai ruoli del personale scolastico mediante concorso per soli titoli, per effetto dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni del 50 % del personale scolastico, mentre il restante 50% veniva (e viene ancora) assunto mediante concorso per titoli ed esami.

La legge 124/1999 ha modificato il comma 2 del richiamato art. 401 disponendo: *“Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.”*

Le graduatorie permanenti sono state, in seguito, oggetto di numerose disposizioni legislative riguardanti sia la determinazione dei criteri di inserimento che delle modalità di aggiornamento delle stesse.

In particolare, è con il decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004 che le graduatorie permanenti (ora GAE), hanno assunto l'attuale articolazione suddivisa in tre fasce:

prima fascia riservata ai docenti originariamente inseriti nella graduatoria relativa ai concorsi per soli titoli;

seconda fascia riservata ai docenti che alla data in vigore della legge 124/1999 (che ha soppresso l'accesso al ruolo mediante il concorso per soli titoli), erano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

terza fascia costituita dai docenti che abbiano superato un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o possiedano ***l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.*** (art. 1 e Tabella – Allegato A del D.L. 3/7/2001 n. 255 convertito con legge 20.8.2001 n. 333).

Pertanto, in forza di quanto disposto dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che erano in possesso di abilitazione all'insegnamento rientravano nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali, a prescindere dall'espletamento o meno di una procedura concorsuale.

Come è noto, a decorrere dal 2008 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il legislatore, infatti, nella legge finanziaria di quell'anno (legge 27.12.2006 n.296), nell'ambito delle disposizioni normative emanate al dichiarato fine di affrontare e risolvere il problema del precariato definito dallo stesso legislatore "storico", ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento prevedendo espressamente: ***"...sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore***





della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienze della formazione primaria". (arti. 1, comma 605, l. cit.)

E', quindi, chiaro che con tale disposizione normativa il legislatore ha inteso escludere, a decorrere dall'anno 2008, nuovi inserimenti nelle graduatorie disciplinate dall'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 che, conseguentemente, dovrebbero esaurirsi a seguito delle progressive immissioni in ruolo.

Al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti per effetto della richiamata norma di legge, tuttavia, i ricorrenti non potevano presentare domanda di inserimento in quanto il loro diploma non era considerato dal Ministero resistente titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) e così è stato, come preciseremo in seguito, almeno sino alla pronuncia del Consiglio di Stato del 2013.

Si osservi che il sistema di formazione degli insegnanti è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno in più riprese regolamentato i corsi di studi finalizzati all'insegnamento.

L'istruzione magistrale, impartita negli istituti magistrali, è stata introdotta al preciso fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari, così come espressamente previsto dall'art. 53 del R.D. 675/1923 n. 1054.

Il successivo art. 73, comma 6, stabilisce che: *"L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici"*.

Per quanto riguarda le scuole materne (attuali scuole dell'infanzia), l'art. 39 del R.D. 5.2.1928 n. 577 e successive modifiche, dispone, invece, che: *"Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali"*.

Con l'introduzione del T.U. in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994), si è provveduto, nel complessivo riordino della normativa in materia, a

regolamentare il titolo abilitativo per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

In particolare, nel predetto testo di legge veniva confermato sia il valore abilitante per l'insegnamento nelle scuole materne del titolo conseguito al termine del corso di studi della scuola magistrale (art. 194), sia il valore abilitante per l'insegnamento nelle scuole elementari del titolo conseguito a conclusione del corso di studi dell'istituto magistrale (art. 197).

Le successive modifiche legislative che hanno interessato la disciplina degli esami di stato e la formazione degli insegnanti, pur introducendo l'obbligo di formazione universitaria degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, nel dettare la disciplina transitoria tra quello che viene comunemente definito "vecchio ordinamento" ed il "nuovo ordinamento", hanno espressamente fatto salvo il valore abilitante del titolo di studio conseguito al termine dei corsi di studi di scuola magistrale e di istituto magistrale, purchè conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Si fa, in particolare, riferimento al Decreto Interministeriale 10.3.1997 con il quale è stata stabilita la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali della scuola magistrale e quadriennali dell'istituto magistrale, a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999, che all'art. 2, comma 1, prevede: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale** e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994."*

La Circolare Ministeriale 15.7.1997 n. 434, relativa alla trasmissione del citato Decreto Interministeriale, ha precisato che detto decreto fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998/1999, costituendo così la linea di demarcazione tra la disciplina precedente (ovvero quella che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale) e quella





successiva (che ha introdotto l'obbligo di formazione universitaria degli insegnanti, non riconoscendo al solo titolo conseguito ai corsi di studio di secondo grado il valore abilitante).

* * *

3. Le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie ad esaurimento: accertata illegittimità del D.M. 62/2011 e del D.M. 235/2014 nella parte in cui non viene riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale. Diritto dei docenti abilitati all'insegnamento di essere inseriti nelle GAE ai sensi dell'art. 1, comma 605, Legge 296/2006.

Nonostante quanto disposto dalla normativa richiamata, il Ministero resistente ha, comunque, sempre precluso ai ricorrenti di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, e ciò anche a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, con parere emesso in data 5/6/2013, ha espressamente riconosciuto la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Tale parere è stato espresso dal Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che alcuni aspiranti hanno proposto avverso il D.M. n. 62 del 13/7/2011 (disciplinante la procedura di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto relative al triennio 2011/2014), laddove escludeva dalle graduatorie di istituto relative all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia di prima e seconda fascia, il personale docente in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il Consiglio di Stato ha rilevato in particolare: *“Illegittimo è, invece, il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.....La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito*

dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012."

Pertanto, il diritto delle docenti titolari di diploma di maturità conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento trova il proprio fondamento nelle disposizioni normative di rango primario che hanno nel corso del tempo disciplinato la formazione del personale docente e le modalità di reclutamento.

Alla luce del parere del Consiglio di Stato e del D.P.R. 25.3.2014 che lo ha recepito, il Miur, con D.M. 353/2014, relativo alle procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, ha disposto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto degli aspiranti titolari di diploma di maturità magistrale o di scuola magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. (art. 2, lett. b, n. 7).

Nello stesso anno, il Miur ha proceduto all'aggiornamento delle GAE, procedura disciplinata dal D.M. 1/4/2014 n. 235 che, ancora una volta, non ha previsto la possibilità per i docenti titolari di diploma di maturità magistrale di poter presentare la relativa domanda di inserimento.

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 è stato, per tale ragione, impugnato da parte di alcuni docenti nati l'Autorità Giudiziaria Amministrativa che nel secondo grado di giudizio ha accolto il ricorso presentato dai docenti.

Il Consiglio di Stato, infatti, con l'ormai nota sentenza del 16/4/2015 n. 1973 ha annullato il citato decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.





Il Consiglio di Stato ha rilevato: *“Non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”*

In un successivo passo ribadisce: “Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”

A tale sentenza sono seguite altre pronunce della giurisprudenza amministrativa con le quali il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento ribadendo il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nelle GAE.

Ad oggi, pertanto, centinaia di docenti sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ambiti provinciali e ciò, si ribadisce, in considerazione della titolarità del diploma magistrale.

E', dunque, evidente, anche alla luce di tale ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che le ricorrenti hanno pieno diritto ad essere inserite nelle

graduatorie ad esaurimento in quanto titolari di un diploma magistrale abilitante all'insegnamento nelle scuole primarie e/o dell'infanzia conseguito entro l'a.s. 2001/2002; diritto il cui esercizio da parte delle ricorrenti che ne sono titolari è stato, sino ad oggi, illegittimamente precluso dal Ministero resistente.

Si osservi a tal proposito che, anche a fronte della pronuncia di illegittimità del decreto ministeriale emessa dal Consiglio di Stato e del chiaro ed univoco riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, il Miur non ha ritenuto di riaprire la procedura di aggiornamento delle GAE al fine di permettere così agli aspiranti illegittimamente esclusi di chiedere l'inserimento.

Non solo. Con Decreto Ministeriale 3/6/2015 n. 325 il Ministero ha disciplinato le modalità di scioglimento delle riserve relative all'a.s. 2015/2016 nuovamente senza tenere conto della posizione di coloro che, come le ricorrenti, sono titolari di titolo abilitante e non hanno avuto modo di presentare domanda di inserimento nel 2014.

Neppure in occasione del recente piano straordinario di assunzione attuato in forza di quanto stabilito dalla recente riforma del sistema scolastico il Miur ha inteso uniformarsi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, precludendo, anche in questo caso, ai docenti di poter accedere alla relativa procedura telematica.

* * *

4. Diritto delle ricorrenti allo scioglimento della riserva e, conseguente iscrizione a pieno titolo nelle GAE per insussistenza della ragione della riserva.

Come già evidenziato in narrativa, le tre ricorrenti sono state inserite (e risultano tuttora inserite) con riserva nelle GAE della Provincia di Savona relative all'insegnamento nella scuola Primaria, in forza di quanto disposto dall'art. 605, lett. C) della legge 296/2006, in quanto iscritte al corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria. Secondo quanto previsto dalla citata disposizione legislativa, le ricorrenti avranno diritto allo scioglimento della





riserva sul presupposto del conseguimento della laurea, titolo abilitante all'insegnamento.

Orbene, è evidente alla luce di quanto sino ad ora esposto, che le ricorrenti, titolari del diploma magistrale e, dunque, del titolo abilitante, avrebbero avuto diritto all'inserimento a pieno titolo già a decorrere della domanda di inserimento presentata nel 2007 e, comunque, dall'avvenuto riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale in forza delle pronunce emesse dalla giurisprudenza amministrativa a decorrere dal 2013.

Si osservi che in una recente pronuncia, emessa in fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso in via di urgenza presentato da un docente inserito con riserva in GAE in attesa del titolo di laurea, proprio in quanto ha ritenuto che il motivo dell'ammissione con riserva del docente ricorrente fosse venuto meno. Si legge nell'ordinanza: *"In sostanza ciò che è dirimente nel caso in esame è che il signor...era stato iscritto con riserva in quanto in possesso del Diploma magistrale ma non della Laurea e che egli ha continuato ad essere iscritto nel corso di questi anni con riserva."*

Una volta venuta meno – secondo la prospettazione della normativa secondaria e della giurisprudenza del Consiglio di Stato innanzi richiamate – la necessità di conseguire la laurea per coloro che sono in possesso del diploma magistrale alla data del 2001/2002 (che diventa dunque un titolo autonomamente abilitante), pare essere prima facie fondato il diritto del ricorrente a vedere sciolta la propria riserva e ad esser dunque iscritto a pieno titolo nella graduatoria, atteso che il motivo stesso della riserva (ossia non essere ancora in possesso della laurea) è venuto meno grazie al riconoscimento del valore abilitante del diploma conseguito." (cfr Tribunale di Milano, ordinanza del 21/8/2015).

Il Tribunale di Milano, dunque, ha accolto il ricorso presentato dal docente proprio sul presupposto del valore abilitante del diploma magistrale; diploma che nella sentenza viene definito come "titolo autonomamente abilitante", tale da comportare in capo al suo titolare, il diritto ad essere inserito a pieno titolo nelle GAE a prescindere dal conseguimento del titolo di laurea.

Si osservi, inoltre che nel caso di specie non osta all'accoglimento della domanda delle ricorrenti il carattere chiuso delle GAE (argomentazione questa sostenuta dall'Amministrazione resistente in giudizi analoghi al presente),

atteso che le ricorrenti, si ribadisce, vi sono state inserite con riserva già a decorrere dal 2008.

In ogni caso, l'inserimento, se pur con riserva, nelle GAE deve poter consentire alle ricorrenti l'esercizio di qualsiasi diritto connesso alla loro presenza nelle graduatorie, nessuno escluso. La riserva, infatti, consente soltanto l'esclusione delle graduatorie all'esito dello scioglimento della stessa, ma fino a tale evento non può in alcun modo limitare i diritti di cui chi vi è inserito è titolare.

* * *

5. Sulle conseguenze del mancato inserimento delle ricorrenti nelle GAE: grave pregiudizio e conseguente diritto al risarcimento del danno.

Non avendo mai potuto presentare la domanda di inserimento a pieno titolo nelle GAE, le ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di assunzione che, nel corso del tempo, hanno interessato i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali. Tale preclusione ha causato un grave danno alle ricorrenti le quali, ad oggi, nonostante l'incontestabile titolarità dell'abilitazione all'insegnamento, l'esperienza maturata in qualità di docenti e la professionalità acquisita sono ancora in una condizione di precariato con conseguenti gravi ripercussioni non solo in termini economici ma anche in termini di prospettive professionali.

Il danno più grave conseguito alle ricorrenti a causa del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infatti, è quello derivante dalla loro esclusione dalla procedura relativa al piano straordinario di assunzione previsto ed attuato ai sensi della legge 107/2015 a cui le predette, ancora una volta, non hanno ad oggi potuto partecipare. La legge che ha riformato il sistema scolastico, infatti, ha previsto che le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci una volta, appunto, esaurite e, quindi, unica modalità di reclutamento del personale scolastico diventerà il concorso per titoli ed esami ai quali avranno accesso soltanto "i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione".

Non solo. Le ricorrenti, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, qualora, al conseguimento della laurea, venissero inserite a pieno titolo nelle GAE, subirebbero comunque un ulteriore evidente danno dal





mancato riconoscimento da parte del Ministero del valore abilitante del diploma magistrale di cui sono titolari.

Si osservi, infatti, che secondo la normativa di settore, al momento dell'inserimento nelle GAE a pieno titolo, nella determinazione del punteggio da attribuire alle ricorrenti non verranno valutati i servizi di insegnamento relativi ad un periodo di quattro anni, pari alla durata legale del corso di laurea.

Pertanto, alla già evidente posizione di svantaggio delle ricorrenti che, inserite con riserva nelle GAE, non possono aspirare ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato pur essendo titolari, a parità dei colleghi inseriti a pieno titolo, dell'abilitazione all'insegnamento, si aggiunge un ulteriore pregiudizio sotto il profilo della collocazione nella graduatoria stessa.

Alla luce del piano straordinario di assunzione avviato dal Miur, infatti, esse avranno sempre meno possibilità di ottenere incarichi di supplenze annuali o, comunque, di lunga durata, con conseguente ricaduta sul punteggio maturato, che, al momento dello scioglimento di riserva per il conseguimento del titolo di laurea, verrebbe ulteriormente decurtato del punteggio relativo a quattro anni di servizio.

In considerazione di quanto evidenziato, le ricorrenti, pertanto, formulano in questa sede ampia ed espressa riserva di procedere con separato giudizio nei confronti dell'Amministrazione resistente al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del mancato inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per le quali sono abilitate in forza del diploma magistrale di cui sono titolari.

* * *

Tutto ciò premesso le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e di quelli ritenuti più utili ed opportuni, voglia fissare l'udienza di discussione della causa al fine di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,



EEEE di tutti gli ambiti territoriali, questi ultimi risultano portatori di un potenziale interesse a resistere nel presente giudizio.

L'individuazione nominativa di tutti i potenziali controinteressati risulta difficoltosa in considerazione del numero elevato dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e della differente posizione che le ricorrenti assumerebbero nelle dette graduatorie.

La notifica del ricorso nei modi ordinari appare, dunque, estremamente complessa ed elaborata.

Per tali motivi, le ricorrenti

chiedono

che l'Ill.mo Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la notifica del presente ricorso e dell'emanando provvedimento del Giudice ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona e degli altri Ambiti Territoriali Italiani, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Miur e di quello dell'Ambito Territoriale Provinciale di Savona.

* * *

Si insta affinché l'Ill.mo Giudice, ove d'uopo, voglia ordinare al Miur l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla posizione di ciascuna ricorrente in relazione all'inserimento nelle graduatorie di istituto, della domanda e della ulteriore documentazione relativa all'inserimento con riserva delle ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Savona.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

Briano Anna: 1a. Diploma di maturità; 1b. Diffida inserimento in GAE; 1c. Punteggio graduatorie di istituto; 1d. contratto di lavoro; 1e. attestazioni di servizio; 1f. Domanda di aggiornamento GAE per gli anni scolastici 201/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Coldifiori Claudia: 1a. Diploma di maturità; 2b. Diffida inserimento in GAE; 2c. Punteggio graduatorie di istituto; 2d. Contratti di lavoro.

Gallanti Emilù: 3a. Diploma di maturità; 3b. Diffida inserimento in GAE; 3c. Punteggio graduatorie di istituto; 3d. Contratti di lavoro; 3e. Domanda di aggiornamento GAE; Autocertificazione servizi prestati negli istituti scolastici.
4. CD contenente le GAE definitive relative alle classi di concorso AAAA ed EEEE e le graduatorie di istituto della Provincia di Savona.

5. D.M. 235/2014

6. D.M. 353/2014


7. Sentenze del Consiglio di Stato del 16.4.2015 n. 1973/2015


8. D.M. 325/2015

9. Provvedimento Dirigente Ambito Territoriale di Savona del 27/7/2015, Prot. n°2793 e prot. n. 1816-2/Uff. Grad. del 3/8/2015.

10. Ordinanza Tribunale di Milano del 21/8/2015

Savona, 11 gennaio 2016

Avv. Sergio Acquilino


TRIBUNALE DI SAVONA DEPOSITATO
18 GEN 2016
IL COLLABORATORE 



N. R.G. 94/206



TRIBUNALE di SAVONA
SEZIONE LAVORO

Decreto di fissazione udienza

Il Giudice,
esaminato il ricorso e letti gli atti allegati,

fissa

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c.,

l'udienza del 14/4/16, ore 9,00 davanti al Giudice del Lavoro

avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima
e che la costituzione oltre il termine implica la decadenza di cui
all'art. 416 c.p.c.

*Bigetta e' istanza di autorizzazione della modifica
Savona, 26/1/16 ai sensi dell'art 151 CPC.*

Il Giudice

Dr. ALESSANDRO BARENGHI

Depositato nella Cancelleria il

26/1/16

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Tiziana MARAFIOTI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Savona,

15 FEB. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Tiziana MARAFIOTI



RELATA DI NOTIFICA

ADDI'

A richiesta dell'Avv. Sergio Acquilino, ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Savona - ho notificato copia di quanto sopra a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore - domiciliata per legge presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 GENOVA e ciò

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA** - in persona del Dirigente pro tempore - corrente in Via Assarotti, 40 - 16122 GENOVA e ciò

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SAVONA** - in persona del Dirigente pro tempore, corrente in C.so Italia, 1 - 17100 Savona e ciò